SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2021, n. **57**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera *o)*, e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

———

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

SULLA COOPERAZIONE

IN MATERIA DI SICUREZZA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»;

Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalità nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;

Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961),

così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria» e per «Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini», firmati a Palermo dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la Produzione e il Traffico illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni», firmato dalla Repubblica italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonché la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito;

Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata», firmato, a Roma, il 6 ottobre 1992;

Desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati;

Nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonché, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Obiettivo

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.

Art. 2
Autorità competenti

1. Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a. per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

b. per la Parte argentina, il Ministero della sicurezza.

Art. 3
Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:

a. criminalità organizzata transnazionale;

b. reati contro la vita e l'integrità fisica;

c. reati contro il patrimonio;

d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;

e. tratta di persone e traffico illecito di migranti;

f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

g. criminalità informatica e pedopornografia *on-line*;

h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;

i. corruzione.

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.

3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

Art. 4
Forme di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:

a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi;*

b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;

c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi;*

d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;

e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi;

f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale;

g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;

h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;

i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;

k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;

l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;

m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *on-line* e di criminalità informatica;

n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;

o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;

p. esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5;

q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.

4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale Interpol.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.

Art. 5
Richieste di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:

a. il nome dell'Autorità competente richiedente;

b. il nome dell'Autorità competente destinataria della richiesta di assistenza;

c. i dettagli sul caso;

d. l'obiettivo e i motivi della richiesta;

e. una descrizione dell'assistenza richiesta;

f. ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

Art. 6
Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorità competente richiesta.

3. L'Autorità competente richiesta può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.

4. L'Autorità competente richiesta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Art. 7
Esecuzione delle richieste

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.

2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.

3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.

4. L'Autorità competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.

5. L'Autorità competente richiesta informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Art. 8
Protezione dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste, in conformità con le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani.

2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle

informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.

6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.

7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali aderiscono le Parti.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali hanno aderito le Parti.

Art. 9
Riunioni e consultazioni

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza.

Art. 10
Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese.

2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

Art. 11
Lingue di lavoro

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'italiano e dello spagnolo, quali lingue di lavoro.

Art. 12
Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la cessazione.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo, in conformità alle procedure indicate nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e costituiscono parte integrante del presente Accordo.

3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'«Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata», firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Buenos Aires il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2017.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1169):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (ENZO MOAVERO MILANESI) (Governo CONTE-I) il 26 marzo 2019.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 maggio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 16 luglio 2019; il 5 agosto 2020.

Esaminato in aula e approvato il 9 settembre 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2654):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 22 settembre 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3 novembre 2020; il 10 marzo 2021.

Esaminato in aula il 12 aprile 2021 e approvato definitivamente il 14 aprile 2021.

21G00067

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Carmiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Daniela Angela Ermelinda Buccoliero, dal viceprefetto dott. Francesco Paolo D'Alessio e dal funzionario economico finanziario dott. Michele Marcuccio;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2021, foglio n. 753

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carmiano (Lecce) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 9 dicembre 2019, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Lecce, con relazione del 5 marzo 2021, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del Comune di Carmiano e le attività fin qui avviate dall'organo commissariale sono state oggetto di un approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 5 marzo 2021, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a conclusione del quale è stato espresso unanime e favorevole parere alla proroga della gestione commissariale del predetto comune ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

L'attività della commissione straordinaria è stata da subito improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali sulla forte presenza dello Stato, con azioni rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e a interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente, con il prioritario obiettivo di ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale, sin dal suo insediamento, ha avviato una generale azione di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali al fine di razionalizzare le scarse risorse umane disponibili, organizzando all'uopo specifici corsi di formazione professionale da destinare ai dipendenti comunali in materia di prevenzione e trasparenza amministrativa, di codice di comportamento e di sistema di controlli sugli atti.

La commissione ha costituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari ed ha adottato il regolamento concernente l'utilizzo delle graduatorie già formate in altri pubblici concorsi, consentendo così di avviare le procedure più urgenti per l'assunzione di personale attingendo, appunto, a concorsi effettuati presso altri enti. Viene riferito che in materia di personale risultano in fase di predisposizione importanti provvedimenti, tra i quali la determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale e gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, avendo, comunque, in quest'ultima attività, già individuato le figure del medico competente e del responsabile della sicurezza e della prevenzione e protezione. Risultano, altresì, *in itinere*, la redazione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, del regolamento per la disciplina del lavoro agile e del regolamento degli orari di lavoro e dei servizi in attuazione del C.C.N.L. 2018.

L'organo commissariale ha effettuato una complessiva ricognizione del patrimonio immobiliare ed ha dato avvio all'attuazione di uno specifico progetto denominato «Piano delle razionalizzazioni» con l'obiettivo di migliorare la gestione dei predetti beni comunali, progetto per il quale è stato richiesto il finanziamento di 450.000 euro al fondo gestito da questo ministero in favore degli enti sciolti per infiltrazione mafiosa. Inoltre, sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi comunali nonché quelle per l'acquisizione da parte del Comune di Carmiano di un bene confiscato alle organizzazioni mafiose ed attualmente nella disponibilità dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC). Le predette procedure riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare comunale necessitano, però, di essere portate a conclusione sotto la vigilanza della stessa commissione attesa la loro rilevanza economico-finanziaria.

Un'importante azione di riorganizzazione gestionale è stata avviata dalla commissione straordinaria nei riguardi di una società *in house providing* che si occupa, per conto del comune, dei servizi cimiteriali, della pulizia degli immobili dell'ente, della gestione della farmacia comunale e del mercato settimanale. A tal fine è stato nominato un nuovo amministratore unico al quale è stato affidato l'incarico di analizzare l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale, ai fini di una razionalizzazione della spesa nonché quello di bandire nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale in sostituzione di quello cessato il 31 dicembre 2020. È stato inoltre approvato il nuovo statuto societario.

La tema commissariale ha effettuato interventi anche nel settore economico-finanziario con l'approvazione del piano esecutivo gestionale (PEG) e del piano delle *performance*; inoltre, anche sulla scorta di quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella deliberazione dell'11 dicembre 2017, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ed a rivedere tutta la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), attività di riordino che ha già conseguito importanti risultati ma che richiede di essere portata a conclusione per consentire alla commissione di raggiungere l'obiettivo programmato di riorganizzare nel suo complesso il sistema contabile e finanziario del Comune di Carmiano.

In materia di lavori pubblici la commissione ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022, programmando una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale, alcuni dei quali già definiti con l'affidamento dei lavori; inoltre, ha approvato, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'elenco degli interventi prioritari, tra i quali assumono particolare rilievo la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri quale presidio per la sicurezza pubblica, la valorizzazione del patrimonio artistico e storico del territorio e il miglioramento delle strutture comunali destinate all'attività didattica, sportiva e sociale.

L'organo straordinario ha dato altresì avvio alle procedure finalizzate ad implementare i sistemi di video sorveglianza operativi sul territorio comunale, approvando progetti da proporre per i relativi finanziamenti.

Riguardo, invece, al settore delle attività produttive, sono state incrementate le verifiche antimafia per le pratiche pervenute allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e allo sportello utenti motori agricoli (UMA), anche se viene evidenziata la necessità di adottare in materia ulteriori provvedimenti, tra i quali il documento strategico per il commercio.

Particolare rilevanza ha assunto la complessiva opera di riordino e aggiornamento dei regolamenti comunali, tra i quali il regolamento di contabilità, il regolamento dei controlli, il regolamento in materia di procedimenti amministrativi, il nuovo codice di comportamento, la regolamentazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e l'approvazione del piano anticorruzione e trasparenza.

La serie di iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario, alcune delle quali necessitano di una più completa definizione per consolidare l'incisivo segnale di cambiamento nella gestione complessiva dell'ente locale e nel corretto utilizzo delle risorse disponibili intrapreso dalla gestione commissariale, costituiscono le motivazioni per le quali il prefetto di Lecce ha richiesto la proroga dell'attività della commissione straordinaria.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 15 marzo 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A02528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Africo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Ester Libertini, dal viceprefetto aggiunto dottor Luigi Guerrieri e dal funzionario economico-finanziario dottoressa Carla Fragomeni;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;.

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Data a Roma, addì 8 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2021, foglio n. 881

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata

Il prefetto di Reggio Calabria, nella relazione del 10 marzo 2021, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 8 marzo 2021, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, titolare della Direzioni distrettuale antimafia, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito, sin dal suo insediamento, l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Le iniziative promosse dalla commissione sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria, riscontrata la carenza delle figure di vertice indispensabili per il corretto espletamento delle competenze gestionali dell'ente, ha disposto una generale riorganizzazione della struttura amministrativa e dell'apparato burocratico, avvalendosi di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e assegnati a settori nevralgici dell'ente quali l'area amministrativa, economico-finanziaria e l'area del servizio di vigilanza.

Nel contempo, ha avviato la procedura per la stabilizzazione di *ex* lavoratori socialmente utili - previo utilizzo delle risorse economiche stanziate dallo Stato e dalla regione Calabria - nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, approvata con delibera del 30 gennaio 2020. L'azione di riassetto am-

ministrativo ha riguardato anche l'adozione di atti regolamentari tra i quali quelli relativi all'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, alla fida pascolo, al servizio di pronta reperibilità ed all'istituzione e funzionamento della biblioteca comunale. L'organo di gestione straordinaria ha inoltre avviato una radicale riorganizzazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di responsabilizzare e conseguentemente valorizzare le unità di personale presenti nelle diverse aree.

Il complessivo progetto di riassetto della macchina amministrativa è opportuno che venga portato a termine dalla commissione straordinaria per consolidare i risultati già in parte ottenuti e per assicurare che il funzionamento degli uffici comunali sia improntato ai principi di buon andamento e trasparenza a presidio di illecite interferenze.

Allo scopo di dotare il territorio di uno strumento di regolamentazione degli assetti urbanistici, la commissione ha dato impulso alla elaborazione del Piano strutturale comunale (PSC), che è stato trasmesso al competente dipartimento regionale, prima della sua definitiva formalizzazione con deliberazione commissariale.

Un altro dei settori ai quali l'organo di gestione straordinaria ha da subito rivolto particolare attenzione è quello dei lavori pubblici. In tale ambito, avvalendosi anche in questo caso, di fondi regionali e statali, sono stati posti in essere interventi per la messa in sicurezza dell'immobile attualmente adibito a caserma dei carabinieri e di adeguamento antisismico della scuola primaria di Africo. Inoltre, sono in corso di progettazione il rifacimento di parte della condotta della rete idrica comunale e l'installazione di un nuovo sistema di alimentazione per l'impianto di depurazione del territorio:

Particolare attenzione è stata posta al riassetto del settore economico-finanziario dell'ente, anche in attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 138/2020 della sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Calabria che ha fatto emergere numerose criticità e irregolarità contabili nella gestione finanziaria della passata amministrazione. Pertanto, l'organo straordinario ha provveduto a disporre un nuovo assetto del settore, attraverso la nomina di un nuovo funzionario apicale, ai sensi dell'art. 110 del TUOEL, e l'assegnazione di un funzionario in posizione di sovraordinazione, avviando una complessiva attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Nello stesso settore la commissione straordinaria, sopperendo al ritardo della passata amministrazione, ha approvato il rendiconto di gestione 2019 e il bilancio triennale di previsione 2020/2022, riportando all'attualità i principali adempimenti contabili prescritti dalla norma. Nell'ottica di ottimizzare l'attività di riscossione dei tributi locali, l'organo straordinario ha in progetto di dotare l'ufficio tributi di programmi in grado di gestire le relative banche dati comunali, in modo da semplificare le procedure per l'individuazione dei soggetti passivi e ridurre l'area di evasione.

Si rende pertanto necessario che la commissione prosegua il percorso di risanamento avviato ma non ancora concluso, per consentire al comune di Africo, anche successivamente alla gestione commissariale, di gestire con trasparenza e legalità i fabbisogni finanziari dell'ente.

Significative iniziative sono state avviate in ambito sociale, tra le quali particolare rilievo ha assunto la realizzazione di un centro estivo per minori che ha coinvolto parte della cittadinanza in un'attività di volontariato, incidendo positivamente su un tessuto sociale fortemente demotivato; a ciò si aggiungono varie iniziative volte a fronteggiare i disagi economici acuiti dalla emergenza sanitaria da COVID-19, comprese quelle concernenti l'erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari in difficoltà, operando a tal fine le dovute verifiche dei requisiti prescritti per scongiurare gli abusi e lo spreco della risorse pubbliche.

Massimo impegno è stato profuso dalla commissione relativamente ai beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso una ricognizione degli stessi, l'approvazione di un apposito regolamento e l'aggiornamento periodico dell'albo speciale dei beni confiscati. L'organo commissariale ha in programma l'avvio delle procedure per destinare alcuni di essi a finalità sociali in favore della collettività.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A02527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2021.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico sen. Gilberto PICHETTO FRATIN, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed particolare l'art. 2, comma 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 aprile 2021, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Gilberto Pichetto Fratin, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico in data 9 aprile u.s.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico sen. Gilberto PICHETTO FRATIN è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1022

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposízioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire al sen. Gilberto Pichetto Fratin le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono delegate le funzioni relative alla politica industriale, alle politiche per le piccole e medie imprese, all'industria della difesa, agli incentivi alle imprese, nonché le iniziative e le attività relative al Made in Italy e alle industrie creative, al commercio e libero servizio e all'artigianato. Inoltre, sono delegate le iniziative e le attività relative al servizio postale universale e al mercato postale, alla materia dei servizi assicurativi, alla normativa in materia di assicurazione, ai rapporti con IVASS e alla vigilanza sui fondi CONSAP.

2. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative nelle materie relative al mercato, alla tutela e alla promozione della concorrenza e alla normativa in materia di liberalizzazioni, semplificazione amministrativa, politiche per il consumatore, vigilanza e normativa tecnica, nonché la vigilanza sulle Camere di commercio, loro unioni e Aziende speciali, Unioncamere e sistema camerale. Infine sono delegate le iniziative e le attività relative alla lotta alla contraffazione, al raccordo istituzionale in materia anche a livello internazionale, alla promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, brevetti e marchi e le iniziative e politiche di avvicinamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito unionale e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A02769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2021.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott.ssa Alessandra TODDE, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 2, comma 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 aprile 2021, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott.ssa Alessandra Todde, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico in data 9 aprile u.s.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott.ssa Alessandra TODDE è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1021

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, con il quale la dott.ssa Alessandra Todde è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire alla dott.ssa Alessandra Todde le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato Alessandra Todde sono delegate le iniziative e attività afferenti alle Amministrazioni straordinarie, ai casi di crisi industriale, ivi inclusa la gestione e la regolazione dei rapporti istituzionali con le parti sociali, nonché l'organizzazione e la gestione dei tavoli di crisi.

2. Al Sottosegretario di Stato Alessandra Todde sono altresì delegate le iniziative e le attività relative alle strategie di pianificazione connesse alle cosiddette *Smart Cities* e ai sistemi intelligenti, nonché le politiche e i programmi di sostegno al rafforzamento produttivo ed occupazionale di settori e territori interessati da gravi scompensi economici, distretti ed aree di crisi industriale, aree di crisi industriale complessa e territori colpiti da calamità naturali.

3. Al Sottosegretario di Stato Alessandra Todde sono parimenti delegate le iniziative e le attività relative al Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato Alessandra Todde sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato Alessandra Todde, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A02770

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2021.

Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998, che ha stabilito le condizioni e le modalità per l'applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap*, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: FRANCO

21A02541

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Difmetre»

Estratto determina AMM/PPA n. 326/2021 del 20 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.d.1.e), modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati alla *shelf-life* per l'impurezza acido 5-metossi 2-metil 3-indolacetico (MMIAA).

La suddetta variazione è relativa al medicinale DIFMETRE nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.: 021633058 - «compresse effervescenti» 20 compresse in *strip*.

Codice pratica: VN2/2019/246.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia s.r.l. (codice fiscale 02789580590).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto determina AAM/PPA n. 306/2021 del 20 aprile 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale IMUKIN:

tipo B.I.a.1j) - modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per un principio attivo biologico: sostituzione o aggiunta di un sito per il controllo/le verifiche dei lotti, anche attraverso metodi biologici/immunologici/immunochimici;

sostituzione di un sito per il controllo qualità della norleucina;

tipo B.I.b.2d) - modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico;

sostituzione di un metodo di *test* per il contenuto della norleucina;

tipo B.I.b.1f) - modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo;

allargamento delle specifiche di *test* per il contenuto della norleucina.

Confezione e A.I.C. n.:

028138016 - «2 × 10 milioni UI (0,1 *mg)* soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro.

Numero procedura: NL/H/0033/001/II/062/G.

Codice pratica: VC2/2020/88.

Titolare A.I.C.: Clinigen Healthcare B.V.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epargriseovit»

Estratto determina AAM/PPA n. 307/2021 del 20 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale EPARGRISEOVIT:

tipo II, B.II.d.1: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati:

ampliamento del limite di accettazione dell'impurezza «cianocobalamina», nella specifica del prodotto finito al rilascio;

ampliamento del limite di accettazione dell'impurezza «acido folico», nella specifica del prodotto finito alla *shelf life*.

Confezioni e A.I.C. n.:

013092010 - «adulti soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml;

013092022 - «bambini soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l. - codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, Italia (IT).

Codice pratica: VN2/2020/86.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losedin»

Estratto determina AAM/PPA n. 310/2021 del 20 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/533.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma s.r.l. con sede in via Mazzini n. 20 - 20123 Milano, codice fiscale 10863670153.

Medicinale: LOSEDIN.

Confezioni e A.I.C. n.:

«5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 038056014;

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 038056026,

alla società S&R Farmaceutici S.p.a. con sede in via dei Pioppi n. 2 - 06083 Bastia Umbra - Perugia - codice fiscale 03432890543.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02534

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto determina AAM/PPA n. 320/2021 del 20 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/241.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Italia s.r.l., con sede legale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina - codice fiscale 06954380157.

Medicinale: FENTANEST.

Confezione e A.I.C. n.:

«0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 020473029,

alla società Piramal Critical Care Italia S.p.a., con sede legale in via XXIV Maggio n. 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - codice fiscale 03981260239.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
FENTANEST Confezione «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml	020473029	B598704
		B612004
		B612104

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02535

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levioflu»

Estratto determina AAM/PPA n. 327/2021 del 20 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/2241.

Cambio nome: N1B/2020/2040.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici s.r.l. con sede legale in via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, codice fiscale 00826170334.

Medicinale: LEVIOFLU.

Confezioni:

«500 mg + 60 mg compressa effervescente» 8 compresse in 1 tubo PP - A.I.C. 043506017;

«500 mg + 60 mg compressa effervescente» 16 compresse in 2 tubi PP - A.I.C. 043506029;

«500 mg + 60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 1,5 g - A.I.C. 043506031,

alla società Upsa SAS con sede legale in 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: EFFERALGAN FEBBRE E CONGESTIONE NASALE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02536

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arqueta»

Estratto determina AAM/PPA n. 334/2021 del 20 aprile 2021

Codice pratica: VN2/2020/272.

È autorizzata la seguente variazione: tipo II: B.I.a.1.b) introduzione del seguente fabbricante di principio attivo netilmicina solfato supportato da ASMF (AIN/2019/468):

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd. - No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China, 214191,

relativamente al medicinale ARQUETA, nelle forme farmaceutiche e confezioni.

Confezioni:

«0,3% collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. 044566014;

«0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml - A.I.C. 044566026;

«0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml - A.I.C. 044566038.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02537

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Slaner»

Estratto determina AAM/PPA n. 338/2021 del 20 aprile 2021

Codice pratica: VN2/2020/274.

È autorizzata la seguente variazione: tipo II: B.I.a.1.b) introduzione del seguente fabbricante di principio attivo netilmicina solfato supportato da ASMF (AIN/2019/468):

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd. - No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China, 214191,

relativamente al medicinale SLANER, nelle forme farmaceutiche e confezioni.

Confezioni:

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. 044879017;

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. 044879029.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02538

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Galminor»

Estratto determina AAM/PPA n. 339/2021 del 20 aprile 2021

Codice pratica: VN2/2020/275.

È autorizzata la seguente variazione: tipo II: B.I.a.1.b) introduzione del seguente fabbricante di principio attivo netilmicina solfato supportato da ASMF (AIN/2019/468):

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd. - No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China, 214191,

relativamente al medicinale GALMINOR, nelle forme farmaceutiche e confezioni.

Confezioni:

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. 044877013;

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. 044877025.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02539

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardiazol Paracodina»

Estratto determina AAM/PPA n. 340/2021 del 20 aprile 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale CARDIAZOL PARACODINA - A.I.C. n. 021473018 «20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone contagocce 10 ml: tipo II, C.I.4 aggiornamento degli stampati, modifiche editoriali ed adeguamento alla versione corrente del QRD *template*. Si approva la modifica dei para-

grafi n. 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4,8, e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/274.

Titolare A.I.C.: Teofarma s.r.l. (codice fiscale 01423300183).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02540

Rettifica della determina AAM/PPA n. 72/2021 del 28 gennaio 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosolud».

Estratto determina di rettifica AAM/PPA n. 308/2021 del 20 aprile 2021

La determina AAM/PPA n. 72/2021 del 28 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 36 del 12 febbraio 2021 e relativa al medicinale «ROSULOD» (A.I.C. n. 046746), è rettificata come segue:

ove si legge:

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2020, con prot. n. 0131125-A del 23 novembre 2020, con la quale è stato richiesto il trasferimento della titolarità del medicinale ROSOLUD, dalla società Aristo Pharma GmbH in favore della società Zentiva k.s.;

(…)

Medicinale: ROSOLUD.

leggasi:

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2020, con prot. n. 0131125-A del 23 novembre 2020, con la quale è stato richiesto il trasferimento della titolarità del medicinale ROSULOD, dalla società Aristo Pharma GmbH in favore della società Zentiva k.s.;

(…)

Medicinale: ROSULOD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 72/2021 del 18 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 36 del 12 febbraio 2021.

21A02542

Rettifica della determina AAM/PPA n. 794/2020 del 29 dicembre 2020, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artrosilene».

Estratto determina di rettifica AAM/PPA n. 309/2021 del 20 aprile 2021

La determina AAM/PPA n. 794/2020 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2021 e relativa al medicinale «ARTROSILENE» (A.I.C. n. 024022), è rettificata come segue:

ove si legge:

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ARTROSILENE:

VN2/2020/14, Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento stampati con nuove informazioni di sicurezza, modifiche editoriali e di allineamento al QRD *template*.

Si modificano i paragrafi 1, dal 4.1 al 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

N1B/2020/1054, Tipo IB, C.I.z) - Adeguamento dei testi alle raccomandazioni dell'EMA EMA/PRAC/227779/2020, relative all'uso sistemico di Ketoprofene, del 14-17 aprile 2020.

Si modificano i paragrafi 4.2 e 4.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del Foglio illustrativo ed etichette.

leggasi:

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ARTROSILENE:

VN2/2020/14, Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento stampati con nuove informazioni di sicurezza, modifiche editoriali e di allineamento al QRD *template*.

Si modificano i paragrafi 1 e dal 4.1 al 4.9 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

N1B/2020/1054, Tipo IB, C.I.z) - Adeguamento dei testi alle raccomandazioni dell'EMA EMA/PRAC/227779/2020, relative all'uso sistemico di Ketoprofene, del 14-17 aprile 2020.

Si modificano i paragrafi 2, 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo ed etichette.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 794/2020 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2021.

21A02543

BANCA D'ITALIA

Nomina dei liquidatori del Fondo immobiliare riservato chiuso «Hospitality & Leisure», gestito da Prelios SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 13 aprile 2021, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, la nomina del prof. avv. Oreste De Cicco e dell'avv. Simona Pavone a liquidatori del Fondo immobiliare riservato chiuso «Hospitality & Leisure», gestito da Prelios SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 239, pubblicata il 2 aprile 2021.

21A02562

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Az-Sist società cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 610 del 23 aprile 2021, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Az-Sist - società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Trieste, c.f. 01119230322, costituita addì 11 gennaio 2007 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste - via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A02529

Liquidazione coatta amministrativa della «R.C.F. società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 611 del 23 aprile 2021, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «R.C.F. - società cooperativa» con sede in Udine, c.f. 02221200302, costituita addì 17 dicembre 2001 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine - via Gorghi n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

21A02530

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-105) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.